

## **STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “PRO LOCO MONTELLA ALTO CALORE”**

### **ISTITUZIONE E SCOPO**

Articolo 1) – E’ costituita una Associazione apartitica senza scopo di lucro denominata: “PRO LOCO MONTELLA ALTO CALORE” con sede in Montella alla via C. Da Chiuse.

Articolo 2) – Gli scopi che la “Pro loco Montella Alto Calore” si propone sono i seguenti:

- a) difendere, mettere in valore con assidua propaganda e far conoscere tutte le bellezze naturali, storiche, artistiche e monumentali di Montella e della Valle dell’Alto Calore;
- b) contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili di essere frequentate dai turisti, promuovendo l’abbellimento di strade, stazioni ed altro con piante e fiori e l’apposizione di cartelli indicatori, segnalandone le deficienze e sorvegliandone la manutenzione;
- c) riunire intorno a sé per dare la propria adesione ed il proprio fattivo contributo quelle Associazioni, Enti o privati operanti sul territorio di competenza che hanno comunque, interesse allo sviluppo turistico della località;
- d) promuovere e facilitare il movimento turistico;
- e) promuovere la costruzione di alberghi, ritrovi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, attrezzature sportive (piscine, campi da tennis e di golf, sciovie, eccetera) ed il miglioramento di quelli esistenti;
- f) promuovere festeggiamenti, manifestazioni sportive, musicali, culturali e folkloristiche, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite ed escursioni per turisti nella località e procurare svaghi a quanti vi soggiornano per un periodo più o meno lungo;
- g) sorvegliare attivamente l’osservanza delle tariffe locali, eventualmente discutendone e facendole modificare dalle competenti autorità, sempre nel pieno rispetto delle vigenti norme legali e regolamentari;
- h) istituire uffici di informazioni turistiche e svolgere attività e servizi di carattere turistico.

Articolo 4) – I limiti territoriali di competenza della “Pro Loco Montella Alto Calore” verranno stabiliti di accordo con l’Ente Provinciale per il turismo di Avellino, tenendo conto della sfera di competenza di eventuali “Pro loco” vicine.

Articolo 5) – L’Associazione partecipa tramite il Presidente, od altro rappresentante all’uopo designato dal Consiglio Direttivo, alle iniziative di coordinamento di maggiore rilevanza o a carattere nazionale promosse dalle associazioni operanti nel medesimo ramo.

Articolo 6) – i proventi con i quali la “Pro Loco Montella Alto Calore” provvede alla propria amministrazione sono:

- 1) le quote dei soci
- 2) i contributi di Enti pubblici e privati
- 3) eventuali donazioni e lasciti
- 4) i proventi di gestione o derivanti da iniziative stabili o occasionali

Articolo 7) – Tutti i soci hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti. I soci possono frequentare i locali e usare le attrezzature dell’Associazione messe a disposizione dalla stessa, nei modi e tempi da questa stabiliti.

Le iniziative culturali, sportive, ricreative e turistiche sono aperte oltre che ai soci anche ai cittadini, nei limiti delle prescrizioni e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si acquisisce con delibera di ammissione del Consiglio Direttivo a seguito di domanda di adesione dell’interessato che contenga:

- 1) nome, cognome, luogo di nascita, residenze, ufficio presso il quale presta servizio;
- 2) dichiarazione di attenersi al seguente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali del Comune di Montella.

Articolo 8) – I soci si distinguono in: fondatori, benemeriti, sostenitori ed ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo della Associazione.

Possono essere soci benemeriti quegli Enti o quelle persone che, in qualsiasi modo, contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi della Associazione e che versano una quota annua di almeno lire Centomila: i sostenitori sono quelli che agli stessi fini versano una quota annua di lire Cinquantamila.

Sono soci ordinari quegli Enti o quelle persone che versano la quota sociale annuale, attualmente fissata in lire Diecimila.

Per gli anni successivi le quote sociali saranno stabilite dal Consiglio Direttivo in relazione al costo della vita ed alle esigenze della Associazione stessa. Le quote annuali dovranno essere versate entro il 28 febbraio di ogni anno, pena la decadenza dalla qualifica di socio.

Sono soci sostenitori ed ordinari tutte le persone fisiche e gli Enti che, nella osservanza di quanto sopra stabilito, dopo presentazione di regolare domanda, siano state ammessi, quali soci delle rispettive categorie, con deliberazione del Consiglio Direttivo. Non possono essere ammesse come soci le persone fisiche che non sono di incensurabile condotta morale e civile.

Articolo 9) – se il Comune di Montella è dichiarato di particolare interesse turistico, ai sensi dell'articolo 1 del R. D. L. 24/11/1938, n°1926, la Associazione richiederà un contributo annuo adesso Comune; contributo da determinarsi fra il Comune medesimo e la Associazione e da prelevare sul gettito dell'imposta di soggiorno o di imposta sostitutiva di essa.

Articolo 10) – I soci fondatori, benemeriti, sostenitori ed ordinari hanno diritto:

- di partecipare alle attività sociali anche contribuendo ad esse, e di fruire di ogni servizio sociale, nonché di frequentare i locali della Associazione;
- di partecipare alla designazione dei membri che dovranno formare il Consiglio Direttivo;
- di fruire delle eventuali pubblicazioni edite dalla Associazione;
- di partecipare alle assemblee con diritto di parola all'atto dell'accettazione dell'iscrizione, con diritto di voto dopo i quattro mesi dalla stessa e con elettorato passivo dopo sei mesi.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci possono partecipare alle assemblee anche con delega di altro socio; ma quest'ultimo non potrà rappresentare più di due soci.

Articolo 11) – La qualità di socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni o rinuncia, per morosità o per indegnità e per il venir meno delle qualità necessarie per l'ammissione. Tale perdita della qualità di socio, con esclusione della ipotesi di decesso, deve sempre essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

## **AMMINISTRAZIONE**

Articolo 12) – Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio Sindacale

Articolo 13) – La “Pro Loco Montella Alto Calore” è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea. Esso si compone di nove membri, dei quali sette nominati tra i soci dell'Assemblea, come sopra scritto, mentre l'ottavo ed il nono sono il Sindaco di Montella ed il Presidente della Comunità Montana o loro delegati facenti parte dei rispettivi consigli. Questi ultimi hanno diritto di parola, ma non di voto. Il consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il primo Consiglio Direttivo, nonché i primi Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono nominati nell'atto costitutivo.

Articolo 14) – I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza, per dimissioni o per decesso di membri, si provvede alla sostituzione alla prima riunione della Assemblea Generale.

Articolo 15) – Tutte le prestazioni dei componenti del Consiglio Direttivo sono effettuate a titolo gratuito. E' in facoltà del Consiglio Direttivo di invitare alle sue sedute le persone che ritiene, senza diritto di voto.

Articolo 16) – Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con salvezza di quanto riservato alla Assemblea, e, pertanto, potrà fra l'altro: eseguire i deliberati dell'Assemblea; prendere d'urgenza le decisioni che impongono una rapida esecuzione; ordinare le spese necessarie nei limiti della disponibilità di bilancio; pubblicare le relazioni sull'andamento dell'attività della Pro Loco; presentare alla Assemblea le proposte che riterrà opportune; compilare, ove lo ritenga necessario, un regolamento interno per il funzionamento della pro Loco; compiere tutte quelle operazioni ed attività che rientrano nei suoi compiti organici e che, comunque, riterrà necessarie, opportune o richieste per il conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 17) – Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione. Convoca e presiede il Consiglio. Vigila sulla riuscita delle manifestazioni. Firma la corrispondenza che impegna finanziariamente e moralmente l'Ente. Mantiene e cura i rapporti con i vari enti ed autorità. Può, in casi di urgenza, assumere opportuni provvedimenti anche di normale competenza del Consiglio Direttivo che però dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro dieci giorni. Il Presidente è coadiuvato per la parte amministrativa dal Tesoriere.

Articolo 18) – il Vice – Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento.

Articolo 19) – Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; queste ultime dovranno essere disposte con firma abbinata del Presidente. Cura la tenuta dei libri sociali e documenti contabili e predispone il rendiconto per la formazione dei bilanci preventivi e consuntivi. Ha in custodia i beni mobili della Associazione e provvede ed aggiorna il libro degli inventari.

Articolo 23) – Il Segretario è responsabile della tenuta e della stesura del libro dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, cura la corrispondenza con relativo registro protocollo, è altresì responsabile dell'arredo, di suppellettili e della piccola biblioteca di proprietà dell'Associazione.

Articolo 24) – Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti. I sindaci vengono eletti dall'Assemblea, tra i soci, e restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di decadenza della carica, per perdita della qualità di socio o per dimissioni, si procede come per i consiglieri. Il Collegio Sindacale esplica le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile ed in particolare ha il compito di verificare la contabilità della cassa, di esaminare ed accertare la regolarità dei bilanci ed accompagnarli con una relazione. I sindaci partecipano di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto al voto.

Articolo 25) – Il Consiglio è riunito in via ordinaria previo avviso scritto di giorni due, o in via d'urgenza ad horas dal presidente, è valido con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Per l'elezione a Presidente, Vice – Presidente, Tesoriere e Segretario delibera con votazioni segrete e separate.

## **ASSEMBLEA**

Articolo 26) – L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno, in febbraio, quella straordinaria tutte le volte che risulterà necessario a parere del Consiglio Direttivo o su richiesta, a quest'ultimo, firmata da un terzo dei soci ed avrà luogo entro trenta giorni dalla data di richiesta. L'Assemblea generale è composta dai soci con diritto al voto; i soci morosi non hanno diritto al voto. La convocazione dell'Assemblea, contenente il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, deve essere comunicata per iscritto ai soci almeno otto giorni prima di essa e sarà contenuta in avviso pubblicato per affissione nella sede sociale con almeno quindici giorni di anticipo sulla convocazione medesima.

Articolo 27) – L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, salvo che non siano richieste dalla legge maggioranze superiori per deliberare; in seconda convocazione da tenersi minimo a 24 h di distanza essa è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, ma sempre con salvezza di speciali maggioranze deliberative.

Articolo 28) – L’Assemblea Generale ordinaria delibera con la maggioranza di cui sopra sulla approvazione del bilancio e programma preventivo, sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla relazione dei lavori eseguiti, sulle eventuali proposte del Consiglio; quella straordinaria sulla modifica dei patti sociali. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentanti; la modifica ai patti sociali deve essere deliberata dalla metà più uno dei soci: la nomina alle cariche sociali si effettua a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa, nel senso che risultano nominati coloro che hanno conseguito più voti ed a parità di voti il più anziano come socio.

## **BILANCIO**

Articolo 29) – L’esercizio sociale si chiude annualmente il 31 dicembre: a tale data devono riferirsi l’inventario ed il bilancio annuale che va redatto a norma di legge. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’esame del Collegio Sindacale, deve essere infine sottoposto per l’approvazione alla Assemblea ordinaria. Il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il programma annuale di azione devono essere trasmessi all’E.P.T. di Avellino per l’ottenimento della prescritta approvazione.

## **SCIoglimento**

Articolo 30) – Lo scioglimento volontario della Pro Loco Montella Alto Calore non potrà essere pronunciato che dall’Assemblea straordinaria degli associati e dovrà essere votato dalla metà più uno dei soci che risultano, all’atto della convocazione della Assemblea, in regola con il pagamento delle quote sociali. Dello scioglimento deve essere data notizia alla Giunta Regionale Assessorato al Turismo, tramite l’E.P.T. di Avellino.

Articolo 31) – In caso di scioglimento tutto il patrimonio sociale residuo (somme di danaro, beni mobili ed immobili) darà destinato, con voto di maggioranza dell’Assemblea, ad una istituzione turistica – storico- culturale di interesse regionale o nazionale o ad opera di assistenza sociale, o ad Enti ed Associazioni.

Articolo 32) – Per quanto non compreso nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni di legge.

Lioni 18 marzo 1994

Notaio  
Dott. ssa Laura Romano

**PRO LOCO “MONTELLA ALTO CALORE”**

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'anno 2006 il giorno 25 del mese di marzo alle ore 18.00, presso la sede della Pro –Loco in Piazza Bartoli n. 1, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Turistica pro Loco "Montella Alto Calore".

Il Presidente Giovino Nicola, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo dell'Assemblea, e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità della stessa, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita.

Si procede, quindi all'analisi dell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione variazione Statuto dell'associazione ai sensi della Legge 383
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti all'assemblea i membri del Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente Giovino Nicola, Vice-Presidente Lombardi Mariagiovanna, Segretario Marinari Massimo, Tesoriere Di Donato Demetrio ed i consiglieri Basile Felice, Volpe Fiorella e Iannella Elena e i soci Basile Nadia, Pizza Antonello, Dello Buono Raffaele, Delli Gatti Giancarlo, De Simone Antonietta, Lombardi Flavio, Ferrara Aniello, Mazzei Roberto.

Il Presidente accertata la regolarità dell'assemblea, dichiara aperta la seduta.

**1) Approvazione variazione Statuto dell'Associazione ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383**

Il Presidente avendo illustrato la nuova normativa della Legge 383 e ritenendo il vecchio statuto insufficiente per l'espletamento delle nuove funzioni delle Pro – Loco, propone all'assemblea la variazione dello Statuto. L'assemblea all'unanimità approva, di cui allega copia.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Montella 25/03/2006

Il Segretario  
Massimo Marinari

Il Presidente pro – tempore  
Nicolino Giovino

**NUOVO STATUTO DELLA PRO LOCO MONTELLA ALTO CALORE APPROVATO  
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 25/03/2006**

**Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE**

La Pro Loco Montella Alto Calore con sede legale in Piazza Bartoli in Montella, fu costituita con **atto del Notaio dott. Laura Romani in Lioni (AV) del 11 marzo 1994; N. 19982 del Repertorio – N. 8819 della Raccolta**, con il nome di Pro Loco Montella Alto Calore e di seguito denominata Pro Loco, e in data 25 marzo 2006 l'Assemblea dei soci ha approvato il seguente Statuto.

L'Associazione può modificare liberamente le suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative.

## **Art. 2 FINALITA'**

La Pro Loco è una associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche culturali storiche ed enogastronomiche del Comune di Montella.

## **Art. 3 COMPITI E OBIETTIVI**

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti Pubblici e privati:

- a) promuove la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici;
- b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di Montella anche al di fuori del territorio comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
- c) contribuisce al miglioramento della qualità della vita del Comune di Montella;
- d) sviluppa attività di carattere sociale;
- e) promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, concerti e lotterie e gestisce circoli nell'ambito del Comune di Montella.

## **Art. 4 ATTIVITA' DEI SOCI**

L'attività dell'associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

## **Art. 5 SOCI – DIRITTI E DOVERI**

I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) soci **Ordinari**,
- b) soci **Sostenitori**,
- c) soci **Onorari**.

L'ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale.

Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all'attività della Pro Loco.

Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:

- a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
- b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

- c) voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;
- d) ricevere la tessera della Pro Loco;
- e) frequentare i locali della sede sociale;
- f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- g) ad ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco stessa.

I soci hanno dovere di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro loco;
- b) versare nei termini, entro l'anno solare, la quota sociale;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della pro Loco.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.

Non esistono soci di diritto o membri di diritto del Consiglio Direttivo.

### **Art. 6 ORGANI**

Sono organi della Pro Loco:

- a) l'**Assemblea dei Soci**;
- b) il **Consiglio Direttivo**;
- c) il **Presidente**;
- d) il **Segretario**;
- e) il **Tesoriere**;
- f) il **Collegio dei Revisori dei Conti**;
- g) il **Collegio dei Proibiviri** (eventuale);
- h) il **Presidente Onorario** (eventuale).

Tutte le cariche sono gratuite.

### **Art. 7 L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea:

- a) rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
- b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
- c) è composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea;
- d) è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice – Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una delega ad un altro socio.

L'Assemblea ordinaria:

- a) può essere convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio direttivo o dei soci;
- b) può essere convocata, entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, prima della scadenza del mandato;

d) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;

e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco, o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

## **Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo:

- a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza;
- b) Resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
- c) Si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
- d) Può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;
- e) È investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
- f) Stabilisce la quota sociale annuale da versare;
- g) Predispose i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Spetta al Consiglio la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 9 IL PRESIDENTE**

Il Presidente della Pro Loco:

- a) è scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto;
- b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente, eletto come sopra al punto a). In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente;
- c) ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- d) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

#### **Art. 10 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE**

Il Segretario:

- a) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi tra i soci;
- b) assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
- c) è responsabile, insieme la Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

- a) è nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi tra i soci;
- b) annota i movimenti contabili della Pro Loco.

E' possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

#### **Art. 11 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) è composto di tre membri effettivi e da due supplenti;
- b) è scelto fra i soci ed eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, separato da quella per le elezioni del Consiglio Direttivo;
- c) dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
- d) ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'Assemblea;
- e) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero di voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti.

I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente.

In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.

Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio.

#### **Art. 12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri:

- a) è composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni quattro anni, dall'assemblea dei soci;
- b) ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia tra singoli soci;
- c) può segnalare controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme del proprio Statuto.

#### **Art. 13 IL PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente onorario:

- a) può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;
- b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

#### **Art. 14 IL COMMISSARIO ORDINARIO**

Il Comitato Regionale U.N.P.L.I., di concerto con l'U.N.P.L.I. Provinciale di Avellino e l'Amministrazione Comunale, può decidere il commissariamento della Pro Loco:

- a) per richiesta di almeno la metà più uno dei soci membri del Consiglio Direttivo;
- b) per richiesta di almeno la metà più uno dei soci;
- c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo;
- d) in caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
- e) negli altri casi previsti dallo statuto regionale U.N.P.L.I.;

Il Commissario, nominato dal Consiglio Regionale U.N.P.L.I., deve entro 6 mesi indire nuove elezioni.

#### **Art. 15 PATRIMONIO**

Le entrate economiche con le quali la pro Loco provvede alla propria attività sono:

- a) quote sociali;
- b) le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da Enti Pubblici e Privati;
- c) i proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
- d) contributi di privati cittadini;
- e) eredità, donazioni e legati;

L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

#### **Art. 16 DISPOSIZIONI GENERALI**

La Pro Loco:

- a) aderisce facoltativamente all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Campania e all'U.N.P.L.I. Provinciale di Avellino nel rispetto dello statuto e delle normative dell' U.N.P.L.I.
- b) **non può in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;**
- c) **ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;**

**d) ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale.**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato valgono le norme del codice civile.

**NORME TRANSITORIE**

**Le attuali cariche resteranno tali fino a naturale scadenza**

**Montella, 25 marzo 2006**